

## GIURISPRUDENZA CIVILE

ITALIA. CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE CIVILI- 6 luglio 2011, n. 14839/11 (Ordinanza)- Pres. Vittoria, Rel. Botta.\*

**Azione di risarcimento danni nei confronti del giudice ecclesiastico – Regolamento preventivo di giurisdizione – Irrilevanza per l’ordinamento statale.**

**Difetto di giurisdizione del giudice italiano – Indipendenza e Sovranità della Chiesa cattolica.**

**Autonomia confessionale – Riserva di giurisdizione sulla violazione delle leggi canoniche.**

**Processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio – Riconoscimento civile delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario.**

**Riserva di giurisdizione sul matrimonio concordatario. Principio di Laicità.**

**Qualificazione civile del giudice canonico – Libertà e autonomia della giurisdizione canonica.**

**I**L giudice statale difetta di giurisdizione riguardo al risarcimento dell’eventuale danno derivato a un cittadino italiano da comportamenti – non penalmente rilevanti –, tenuti dal giudice ecclesiastico nel processo canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio concordatario.

Gli atti compiuti dal giudice ecclesiastico nel processo ecclesiale e la conformità dei medesimi al diritto canonico non possono, infatti, essere oggetto, in quanto tali e fino a quando restino funzionali all’attività processuale ed interni al processo stesso, di un sindacato da parte del giudice statale, in omaggio sia alla riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica sulla violazione delle leggi canoniche espressa dal can. 1401 CIC, sia alla regola fondamentale della separazione ed indipendenza degli ordini espressa dall’art. 7, 1° comma Cost.; separazione ed indipendenza che costituiscono l’essenza stessa del principio di laicità dello Stato.

L’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, ha determinato l’abrogazione della riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio concordatario e, ancor oltre, la separazione – anche in materia matri-

\* Vedi alla fine del documento il commento di B. SERRA, *Sulla responsabilità civile del giudice canonico. Profili giurisdizionali*.

moniale –, fra giurisdizione canonica e giurisdizione civile, ognuna delle quali è destinata a svolgersi ed esaurirsi nel proprio ordine.

(Omissis)

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne un'azione intrapresa innanzi al Giudice di Pace di Torino dal sig. B.M. nei confronti di mons. S.E. per il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali arrecatigli nello svolgimento delle funzioni giudicanti esercitate come giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese nella causa per la dichiarazione della nullità del matrimonio contratto dal B. con la sig.ra T.O. a norma del diritto canonico, secondo la disciplina previsto dall'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

Mons. S., nel costituirsi in giudizio, oltre a contestare la domanda nel merito, ha eccepito pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, non essendo state ancora pronunciate sentenze, ha promosso ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi a queste Sezioni Unite. Resiste il B. con controricorso, illustrato anche con memoria.

#### MOTIVAZIONE

1. Il ricorrente evidenzia che, stante la *causa petendi* dell'azione di cui si discute nella richiesta del risarcimento del danno che all'attore sarebbe derivato dalla violazione delle regole processuali canoniche compiuta dal convenuto nell'esercizio delle sue funzioni di giudice ecclesiastico in una causa avente ad oggetto la dichiarazione di nullità di un "matrimonio canonico con effetti civili", si tratterebbe nella specie di individuare quale sia il giudice competente a «valutare e sindacare la conformità al diritto canonico dei comportamenti che (il ricorrente medesimo) ha tenuto quale membro della Chiesa cattolica e quale titolare della *potestas iudicandi* che essa esercita in ambito matrimoniale».

1.1. Riconoscere la giurisdizione del giudice italiano in una siffatta controversia significherebbe, secondo il ricorrente, violare la sovranità della Chiesa e l'autonomia giurisdizionale dei Tribunali ecclesiastici, in spregio a quanto sancito dall'art. 7 Cost. e dalla normativa pattizia che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa stessa.

1.2. Il ricorrente evidenzia, inoltre, l'esistenza nel codice di diritto canonico di norme (i cann. 128, 1389, 1400, 1401, 1457, 1661) che regolano le azioni risarcitorie, come quella in questione e sanzioni nei confronti dei giudici che commettono un atto illecito contro l'incarico loro affidato (i cann. 1386, 1389, 1391, 1457, 1470, § 2, art. 75, §1, dell'Istruzione *Dignitatis connubi*): sicché riconoscere la giurisdizione del giudice italiano significherebbe «conculcare

o comprimere la sfera – in cui opera il potere giudicante della Chiesa cattolica».

1.3. Il ricorrente evidenzia, infine, che il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella controversia *de qua* emergerebbe dalla stessa scelta processuale del B. di impugnare per nullità il proprio matrimonio innanzi al giudice ecclesiastico invece che innanzi al giudice italiano, come ben avrebbe potuto in ragione della mutata disciplina pattizia sulla “riserva di giurisdizione ecclesiastica” sulle nullità matrimoniali prevista dal Concordato lateranense: il precetto *electa una via non datur recursus ad alteram* e il “principio della prevenzione”, che regola i rapporti tra le concorrenti giurisdizioni, ecclesiastica e civile, in materia di nullità del matrimonio canonico con effetti civili, vierebbero, quindi, di far “riemergere” una giurisdizione, quella del giudice dello Stato, alla quale il B., per libera scelta, non ha fatto ricorso per ottenere che il proprio matrimonio fosse dichiarato nullo.

2. Il ricorso è fondato. Il difetto di giurisdizione del giudice italiano in una controversia come quella qui in esame, appare una ineludibile conseguenza della mutata disciplina pattizia – stabilita con l’Accordo di revisione del Concordato dell’11 febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, unitamente al Protocollo addizionale –, relativa al matrimonio canonico con effetti civili, in particolare per quel che concerne il previsto riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

3. La situazione attuale è diversa da quella (in qualche misura analoga) disciplinata dall’art. 34 del Concordato lateranense che riconosceva una vera e propria riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio canonico trascritto, con una pressochè automatica (nonostante la necessità allo scopo di un’ordinanza della Corte d’appello) rilevanza civile delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità di detto matrimonio.

3.1. Il sistema prevedeva sostanzialmente l’unicità dello *status* coniugale, che non poteva avere una diversa sorte nell’ordinamento canonico e nell’ordinamento dello Stato, in quanto, cessando detto *status* nel primo di tali ordinamenti, a seguito di una sentenza ecclesiastica che dichiarasse la nullità del matrimonio, il medesimo *status* veniva a cessare necessariamente anche nell’ordinamento dello Stato, a seguito dell’*exequatur*, che, automaticamente e su iniziativa officiosa, veniva concesso alla sentenza in questione da parte della Corte d’appello competente per territorio.

3.2. In verità la più significativa e decisiva «trasformazione» del predetto assetto giuridico del matrimonio c.d. “concordatario”, si è realizzata, molto tempo prima del nuovo Accordo tra Stato e Chiesa, con l’approvazione della legge sul divorzio: la possibilità che i tribunali dello Stato dichiarassero lo scioglimento (*sub specie* “cessazione degli effetti civili”) del matrimonio canonico trascritto, spezzava, infatti, irrimediabilmente l’«unità» del sistema

concordatario, che, come si è detto, trovava la sua *ratio* nella «unicità» dello *status* coniugale nell'ordinamento della Chiesa e nell'ordinamento dello Stato, e (quindi) minava alle basi (anche) la «esclusività» della riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio.

3.3. La sentenza 22 gennaio 1982, n. 18 della Corte costituzionale confermeva (e rafforzava) il «quadro normativo» così delineatosi, mitigando l'«automaticità» dell'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, sicché la «riserva di giurisdizione», se pur non “cadeva” formalmente, veniva, tuttavia, a perdere sostanzialmente la sua stessa ragion d'essere come tale e si avviava inevitabilmente a costituire un «relikto storico».

4. La riformata disciplina pattizia nulla dice espressamente circa la riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio canonico trascritto. Ma tale “silenzio”, secondo il giudizio espresso da queste Sezioni Unite (come peraltro da autorevole dottrina), significa che la “riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio” deve ritenersi abrogata: ciò anche alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 13, comma 1, secondo periodo, dell'Accordo tra Stato e Chiesa del 1984, a norma del quale, «salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6 (circa la materia degli enti e beni ecclesiastici), le disposizioni del Concordato (lateranense) non riprodotte nel (nuovo) testo sono abrogate».

4.1. Queste Sezioni Unite, ritenendo che l'Accordo di revisione del Concordato lateranense non abbia riproposto la “riserva” della giurisdizione ecclesiastica ivi prevista, né abbia recepito il matrimonio religioso nella sua sacramentalità, e, comunque, non gli abbia accordato dignità superiore rispetto a quello civile, hanno affermato che per le cause inerenti alla nullità del matrimonio c.d. “concordatario”, sussistono tanto la giurisdizione italiana, quanto la giurisdizione ecclesiastica. Tali giurisdizioni “concorrono in base al criterio della prevenzione (con la conseguenziale affermazione della giurisdizione del giudice italiano ove risulti preventivamente adito), e poi trovano collegamento nel procedimento deliberativo delle decisioni del tribunale ecclesiastico (procedimento non più officioso, e modellato, con alcune peculiarità, sulle regole di cui all'art. 796 e segg. c.p.c., a conferma del sopravvenuto diniego del carattere esclusivo della giurisdizione ecclesiastica)” (Cass. S.U., 13 febbraio 1993, n. 1824).

4.2 Questo principio si è poi consolidato nella giurisprudenza della Corte (v. secondo varie, ma alla fine convergenti, posizioni, Cass. 10 aprile 1997, n. 3345; Cass. 16 novembre 1999, n. 12671; Cass. 19 novembre 1999, n. 12867; Cass. 4 marzo 2005, n. 4795) e si è evoluto fino al punto di indicare che in materia di matrimonio religioso nell'ordinamento dello Stato vale il “principio del primato della legge nazionale nella regolamentazione degli effetti civili del vincolo coniugale” (Cass. 16 novembre 2006, n. 24494). Ciò a marcare, con maggiore evidenza, che in un quadro costituzionale orientato ai principi di laicità e della separazione degli ordini tra Stato e confessioni religiose, la

pienezza di giurisdizione dello Stato sul matrimonio appartiene alla categoria dei “valori non negoziabili”: sicché i caratteri peculiari che la famiglia o il matrimonio abbiano in un ordinamento confessionale restano irrilevanti, funzionando il principio di laicità da argine ad una eventuale esondazione dei principi di fede nell’ordine dello Stato.

5. Sicché sembra davvero insostenibile continuare a parlare, pur dopo la revisione concordataria, del sopravvivere di una riserva di giurisdizione, nei fatti già superata dalla rinnovata struttura ordinamentale della disciplina statale sul matrimonio: e questa opinione trova conforto in molte prove «positive».

5.1. Intanto, il fatto che nel nuovo Accordo l’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale sia divenuta meramente eventuale, perché condizionata ad una espressa richiesta dei coniugi: richiesta che può essere esercitata esclusivamente dai coniugi, non essendo l’azione trasmissibile agli eredi (v. in proposito Cass. 1 dicembre 2004, n. 22514).

5.2. Inoltre, il testo neoconcordatario nemmeno menziona la giurisdizione ecclesiastica, che rimane così estranea ed esterna (come il matrimonio religioso) all’ordinamento dello Stato: sicché potrebbe dirsi che l’esito più credibile dell’Accordo sia stato non la concorrenza, né il riparto, ma piuttosto la separazione delle giurisdizioni (canonica e civile), destinate ciascuna a svolgersi e ad esaurirsi nel “proprio ordine”.

5.3. A ben guardare, il testo pattizio non prevede un riconoscimento (quale che si voglia) della giurisdizione ecclesiastica, ma (più semplicemente) riconosce ai coniugi il “diritto” di chiedere ed ottenere, ricorrendone le condizioni previste dalla legge, l’efficacia civile delle (sole) sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, a mezzo di un apposito giudizio da svolgersi avanti alla Corte d’appello competente per territorio: in buona sostanza, il legislatore pattizio sembra aver voluto (esclusivamente) attribuire ai *cives – fideles* il «diritto» ad ottenere (nel concorso delle condizioni di legge) un provvedimento (la sentenza di «delibazione» della pronuncia ecclesiastica di nullità) che accertasse la cessazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi in una «forma» che fosse compatibile con le ragioni della loro fede.

5.4. Si comprende così anche come una delle ragioni del superamento della «riserva di giurisdizione ecclesiastica» sia stata individuata nella necessità di tutelare lo *ius poenitendi* dei coniugi (o di uno di essi) che non condividesse più quella scelta, tutta religiosa, che li aveva determinati a costituirsi coniugi *in facie Status* nella «forma» del «matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico», con la conseguente esclusione della legittimità dell’automatica efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, che costituiva l’effetto naturale della riserva di giurisdizione.

5.5. Peraltro, anche la richiesta di uno dei coniugi perché la sentenza ec-

clesiastica acquisti efficacia nell'ordinamento dello Stato non è sufficiente a determinare di quella sentenza la rilevanza "interna", ben potendo il giudice civile esprimersi negativamente in proposito. Ciò è ben evidenziato dalla recente posizione assunta da questa Corte che ha ritenuto «ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario la convivenza prolungata dai coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio, in quanto essa è espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito, con cui è incompatibile, quindi, l'esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge» (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1343).

5.6. Mentre la separazione tra le due giurisdizioni – ecclesiastica e civile – è plasticamente stabilita dalla norma pattizia (art. 4, lett. b), n. 3, del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama), prevedendo che in ogni caso il giudice italiano non può procedere al riesame del merito di fronte ad una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio della quale sia stata richiesta dalle parti l'efficacia nell'ordinamento dello Stato.

6. In questo nuovo quadro dei rapporti tra Stato e Chiesa in materia matrimoniale, nel quale la giurisdizione ecclesiastica sulla nullità del matrimonio resta assolutamente esterna all'ordinamento dello Stato – potendo divenire (ma solo eventualmente) civilmente rilevante esclusivamente (e in presenza di determinate condizioni) la sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio – non è nemmeno pensabile che il giudice italiano possa avere giurisdizione sui comportamenti (suppostamente non conformi alle regole processuali canoniche) che il giudice ecclesiastico avrebbe tenuto all'interno del processo (regolato dalle norme del diritto canonico) svoltosi e conclusosi tutto in una sfera estranea all'ordinamento statale.

6.1. Se al giudice italiano è, per espressa disposizione pattizia, interdetto il "riesame del merito" della vicenda processuale matrimoniale, quando uno dei coniugi a detto giudice abbia chiesto di attribuire effetti civili alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio – segnale evidente del diverso (rispetto all'ordinamento dello Stato) piano sul quale il processo canonico si svolge –, non è concepibile da parte del giudice italiano l'esercizio di una giurisdizione assai più penetrante come quello che esigerebbe la domanda risarcitoria proposta da B.

7. Il giudice ecclesiastico, nello svolgimento e nella gestione del processo (nel caso, matrimoniale) canonico, pur interpretando una funzione ministeriale, *ministerium iudicis*, non è (e non agisce come e nelle vesti di) "ministro di culto" (nel significato proprio che quest'endiadi ha nell'ordinamento statale) e non è (e non agisce come e nelle vesti di) pubblico ufficiale (né di chi svolge esercizio di pubblico servizio), ai sensi del (e con rilevanza per il) diritto dello Stato, perché tale diritto non gli attribuisce e non gli riconosce una siffatta funzione, come, invece, la attribuisce e la riconosce al parroco

celebrante le nozze, il quale è dotato dalla legge di uno specifico “potere di certificazione”.

7.1. L'attività esercitata dal giudice ecclesiastico nel processo canonico, gli atti da lui compiuti e la conformità dei medesimi al diritto canonico in generale e alle regole processuali canoniche in particolare, non possono essere oggetto, in quanto tali e fino a quando detti atti restino funzionali all'attività processuale e interni al processo stesso, di un sindacato da parte del giudice dello Stato, in omaggio sia alla riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica sulla violazione delle leggi ecclesiastiche espressa dal can. 1401 c.i.c., sia alla regola fondamentale della separazione ed indipendenza degli ordini espressa dall'art. 7 Cost., separazione e indipendenza che costituiscono l'essenza stessa del principio di laicità dello Stato.

7.2. Il sindacato del giudice statale, e la relativa giurisdizione, possono, invece, sussistere rispetto ad atti per i quali non sussista (o si sia spezzato) il nesso funzionale tra attività e processo o si tratti di atti che violano la legge penale (qualora, o nei casi in cui, si ritenga che non possa operare, come sostiene la più autorevole dottrina, proprio con riferimento alla libertà ed autonomia della giurisdizione ecclesiastica, l'esimente di cui all'art. 51 c.p.): in base al principio della territorialità della legge penale tutti coloro che operano nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla qualifica personale e dal tipo di attività che essi svolgono. Nell'ardua *actio finium regundorum* tra ordinamento della Chiesa e ordinamento dello Stato, il cui confine corre nel cuore degli uomini, senza che rilevino, per distinguerli, i concetti di “popolo” e di “territorio”, il limite del rispetto della legge penale (statale) può essere la più efficace tutela della reciproca “invalidabilità della soglia”, essenziale carattere dell'autonomia e dell'indipendenza delle due giurisdizioni.

7.3. Al di fuori di quest'ambito, per tutti gli atti che siano funzionali al processo e all'interno dello stesso vengano compiuti non è ammissibile altra valutazione che quella espressa dalla giurisdizione ecclesiastica, in particolare per quanto riguarda la valutazione di conformità degli atti stessi alle regole processuali canoniche e alle leggi ecclesiastiche in generale: altrimenti la stessa tutela della libertà ed autonomia della giurisdizione ecclesiastica, assicurata, sul piano pattizio, dall'art. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense e, sul piano costituzionale, dall'art. 7 Cost., rimarrebbe un'affermazione priva di un qualsiasi concreto contenuto.

7.4. Peraltro, quand'anche (e comunque fuori dal limite del rispetto della legge penale) gli atti compiuti dal giudice ecclesiastico in violazione di regole processuali canoniche comportassero una violazione del diritto di difesa di una delle parti nel processo, ne conseguirebbe unicamente che la sentenza canonica rimarrebbe sfornita di efficacia civile, ostandovi appunto il non realizzato principio del contraddittorio e della parità delle armi (secondo i principi individuati dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 18 del

1982), senza che, tuttavia, si possa pretendere una omologabilità delle regole processuali canoniche a quelle proprie processualciviltistiche, stante la tutela costituzionale dell'autonomia confessionale e dell'indipendenza e sovranità della Chiesa. Sicché il compimento di quegli atti (suppostamente) *contra ius* rimarrebbe privo di rilevanza nell'ordinamento dello Stato, con la conseguente assenza in tale ordinamento di un (eventuale) diritto ad un danno risarcibile, esercitabile nei confronti del giudice ecclesiastico.

8. Quest'ultimo, tuttavia, risponde dei propri atti nell'ordinamento canonico il quale prevede la responsabilità del giudice in una serie precisa di norme, in particolare per quanto riguarda l'esercizio della giurisdizione nelle cause matrimoniali alla cui regolamentazione è dedicata una apposita Istruzione, la *Dignitatis Connubii* del 25 gennaio 2005.

9. Va, quindi, affermato, in accoglimento del ricorso il seguente principio di diritto: «Il giudice italiano difetta di giurisdizione rispetto ad un'azione risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti del giudice ecclesiastico per supposti comportamenti, non penalmente rilevanti, produttivi di danno che quest'ultimo avrebbe tenuto nel processo canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio che sia stato celebrato a norma dell'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121».

10. L'assoluta novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

Pronunciando sul ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Compensa le spese.

(*Omissis*)

---

SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL GIUDICE CANONICO.  
PROFILI GIURISDIZIONALI

ABSTRACT. Il contributo analizza una recente ordinanza con la quale le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno risolto un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. È la prima decisione della Suprema Corte sulla giurisdizione in materia di risarcimento del danno per violazione delle leggi canoniche da parte del giudice ecclesiastico nel processo avente ad oggetto la

ABSTRACT. This contribution analyzes a recent order with which the United Civil Sections of the Supreme Court have resolved an appeal for regulation of jurisdiction. This is the first decision of the Supreme Court's jurisdiction for damages for breach of canon law by the ecclesiastical judge in the process concerning the nullity of canonical marriage with civil effects.

nullità di un matrimonio canonico con effetti civili.

PAROLE CHIAVE. danno; risarcimento; responsabilità; giudice canonico; giurisdizione; matrimonio; nullità; concordato; riserva di giurisdizione, autonomia confessionale; sovranità; laicità.

KEYWORDS. Damage; Reparation; Responsibility; Canonical Judge; Jurisdiction; Marriage; Nullity; Concordat; Reserve Jurisdiction; Confessional Autonomy; Sovereignty; Laicity.

SOMMARIO: 1. Una nuova questione di giurisdizione- 2. La vicenda che ha condotto al ricorso.- 3. Due opposte chiavi di lettura: a) La violazione delle norme canoniche da parte del giudice ecclesiastico quale causa di un danno ingiusto ex art. 2043 c.c. Le confessioni religiose come formazioni sociali ex art. 2 Cost. e la garanzia del diritto al giusto procedimento quale limite dell'autonomia confessionale. - 4. (segue): b) La Chiesa cattolica quale ordinamento giuridico originario e primario. L'insindacabilità dell'azione del giudice canonico quale svolgimento di un potere espressione della libertà ed autonomia riconosciuta alla Chiesa nel suo ordine. -5. I principi a fondamento della decisione delle Sezioni Unite: a) Il processo canonico sulla nullità di un matrimonio concordatario è una realtà esterna ed estranea all'ordinamento statale. - 6.(segue) : b) Il giudice canonico non è (necessariamente) un ministro di culto in senso civilistico. Il sindacato statale sull'applicazione delle norme confessionali quale atto fortemente invasivo dell'autonomia confessionale. Il profilo positivo e negativo del criterio della funzionalità e il controllo del rispetto della legge penale italiana quale deroga al principio di non ingerenza nell'ordine confessionale. La risoluzione del problema della "competenza delle competenze" in prospettiva canonistica.- 7. Rilievi conclusivi.

### 1. UNA NUOVA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE

L'ORDINANZA n. 14839/2011, con la quale le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno deciso un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, suscita interesse non tanto (o non solo) per il suo esito (l'accoglienza del ricorso), invero predeterminato dai principi generali che reggono la materia, quanto sotto tre diversi profili.

In primo luogo, per la novità della questione. È, infatti, la prima decisione sulla giurisdizione in tema di risarcimento del danno per violazione delle leggi canoniche da parte del giudice ecclesiastico nel processo avente ad oggetto la nullità di un matrimonio canonico con effetti civili.

Se tale novità – definita assoluta dalla stessa Corte, al punto da giustificare la compensazione delle spese del giudizio<sup>1</sup> –, rende rilevante l'ordinanza in esame, tale rilievo è di poi ampliato dall'efficacia panprocessuale delle pro-

<sup>1</sup> Sulle ragioni (fra le quali la novità e delicatezza della questione) che nel sistema processuale italiano consentono la compensazione parziale o intera delle spese tra le parti si veda per tutti A. BUCCI, A. M. SOLDI, *Le nuove riforme del processo civile 2009*, Padova, Cedam, 2009, pp. 70-79.

nunce sulla giurisdizione delle Sezioni Unite; efficacia sancita, da ultimo, dalla l. 18 giugno 2009 n. 69,<sup>2</sup> in un contesto ordinamentale che, soprattutto in seguito al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, appare orientato alla valorizzazione della forza d'indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte.<sup>3</sup>

In secondo luogo, l'ordinanza è rilevante per i contenuti della sua articolata motivazione. Segnatamente, nel pronunciarsi sul ricorso, le Sezioni Unite hanno avuto modo sia di riaffermare alcune loro tradizionali posizioni; sia di precisare qualifiche e nozioni problematicamente utilizzate dalla giurisprudenza recente; sia, e soprattutto, di intervenire su un delicato problema interpretativo: quello delle concrete conseguenze derivanti dal riconoscimento della sovranità ed indipendenza della Chiesa nel proprio ordine di cui all'art. 7, 1° comma Cost. e all'art. 1 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (l. 25 marzo 1985 n. 121).<sup>4</sup>

In terzo luogo, la pronuncia della Cassazione suscita interesse perché la vicenda che ha condotto al ricorso manifesta la suggestione, culturale e concettuale, esercitata da alcune scelte di limitazione della giurisdizione canonica sovente compiute dai giudici dello Stato. Tali scelte (rinvenibili, sotto diversi profili, in recenti decisioni della stessa Corte di Cassazione)<sup>5</sup> configu-

<sup>2</sup> Segnatamente ai sensi dell'art. 59, secondo periodo del 1° comma della legge 18 giugno 2009, n. 69 – recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché il materia di processo civile –, la pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo sulla stessa domanda. Si veda al riguardo F. CIPRIANI, *Le novità per il processo civile l. 18 giugno 2009 n. 69*. I. *La translatio tra giurisdizioni italiane*, «Il Foro italiano», 134 (2009), v, c. 249; C. CONSOLO, *La legge del 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura*, «il Corriere giuridico», 7 (2009), pp. 877-890; B. CAPPONI, *Il processo civile e il regime transitorio della legge n. 69 del 18 giugno 2009*, «il Corriere giuridico», 9 (2009), pp. 1179-1185.

<sup>3</sup> Cfr. sul punto G. F. RICCI, *La Suprema corte tra funzione nomofilattica e tutela dello ius litigatoris. Il problema alla luce del controllo della motivazione*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2 (2009), pp. 571-601; G. FATTORI, *L'efficacia civile delle nullità matrimoniali canoniche. Il ruolo guida della Cassazione e le dinamiche di delibazione nella nuova giurisprudenza di legittimità*, in «Il diritto ecclesiastico», 121 (2010), I, pp. 297-338.

<sup>4</sup> Sull'attualità di tale problema interpretativo cfr. G. DALLA TORRE, *Introduzione*, in *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, a cura di G. Dalla Torre, P. Lillo, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 1-17. Per una messa appunto delle tesi dottrinali e giurisprudenziali sull'art. 7, 1° comma Cost. si veda J. PASQUALI CERIOLI, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 2006.

<sup>5</sup> Si veda ad esempio Cass. Pen. Sez. v, 12 marzo 2004, n. 22827, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 3 (2004), pp. 810-813, con nota di A. LICASTRO, *Ancora in tema di segreto professionale del «giudice» ecclesiastico (osservazioni a Cass. Pen., Sez. v, sent. 12 marzo 2004, n. 22827)*, pp. 793-809; Cass. Civ. Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809, «Diritto di famiglia e delle persone», 1(2008), pp. 1874-1895, con nota di M. CANONICO, *Sentenze ecclesiastiche ed ordine pubblico: l'ultimo vulnus inferto al Concordato dalle Sezioni unite*, pp. 1895-1931; Cass. Civ. Sez. I, 20 gennaio 2011, n. 1343, in «Diritto di famiglia e delle persone», 2 (2011), pp. 711-717, con nota

rano, infatti, un orientamento ormai definito,<sup>6</sup> alla luce del quale può sembrare plausibile che vi sia giurisdizione statale su ogni rapporto intercorrente fra individuo e confessione religiosa.

## 2. LA VICENDA CHE HA CONDOTTO AL RICORSO

Per comprendere appieno l'esito processuale delle Sezioni Unite, riteniamo utile ricostruire la fattispecie sui cui s'innesta la questione di giurisdizione.

Due cittadini italiani scelgono di unirsi nel vincolo coniugale mediante un matrimonio canonico con effetti civili (c.d. matrimonio *concordatario*). In seguito il marito impugna il proprio matrimonio innanzi al Tribunale ecclesiastico regionale piemontese al quale chiede la dichiarazione di nullità.

Ma l'attore non è soddisfatto dal processo matrimoniale canonico: egli ritiene di essere stato danneggiato, in tale processo, dal comportamento di un giudice del Tribunale, che avrebbe operato in violazione delle leggi processuali canoniche.<sup>7</sup>

Il marito cita allora in giudizio il giudice canonico innanzi al Giudice di Pace di Torino, chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, a lui derivati in seguito alla violazione, da parte del convenuto, delle

di M. CANONICO, *La convivenza coniugale come preteso limite all'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale*, pp. 718-731 e di P. DI MARZIO, *A volte ritornano: la Cassazione ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata dopo anni di convivenza dei coniugi*, pp. 731-760.

<sup>6</sup> Sull'attuale configurarsi dei rapporti fra giurisdizione statale e giurisdizione confessionale nel senso di una tendenziale prevalenza della prima sulla seconda, cfr. in dottrina O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, in «www.Stato.echiese.it.settembre 2011», pp. 1-13; P. MONETA, *Poteri dello Stato e autonomia della funzione giudiziaria ecclesiastica*, in «www.ascait.org/articoli, marzo 2011»; G. DALLA TORRE, *Introduzione*, cit., pp. 12-17; G. BONI, *Giurisdizione matrimoniale e poteri autoritativi della magistratura italiana*, in «www.Statoechiese.it.settembre 2007», pp. 1-114; G. LO CASTRO, *Matrimonio, diritto e giustizia*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 219-264; A. LICASTRO, *Contributo allo studio della giustizia interna alle confessioni religiose*, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 203-205.

<sup>7</sup> Non è specificato nel testo dell'ordinanza se nel processo matrimoniale canonico il giudice ecclesiale aveva operato come giudice unico. Ai sensi del can. 1425 § 1, infatti, le cause di nullità matrimoniale sono riservate al tribunale collegiale di tre giudici, ma lo stesso canone, al § 4, prevede la possibilità di un giudice unico qualora siano presenti cinque condizioni: 1) deve trattarsi di un giudizio di primo grado; 2) non deve essere possibile costituire il collegio; 3) la Conferenza episcopale deve autorizzare il Vescovo; 4) il giudice chiamato a decidere deve essere un chierico; 5) tale giudice deve avvalersi, ove possibile, della collaborazione di un assessore e di un uditore. Posto ciò, giacché la CEI, con delibera n. 13 del 23 dicembre 1983 (in *Notiziario CEI*, 1983, p. 210), ha escluso che le cause matrimoniali siano affidate ad un giudice unico anche in caso di perdurante impossibilità di costituire il collegio, è probabile che il giudice convenuto innanzi al Giudice di pace sia stato uno dei membri del tribunale collegiale.

norme confessionali nella causa avente ad oggetto la nullità del matrimonio canonico con effetti civili.

Il giudice canonico, nel costituirsi in giudizio innanzi al Giudice di Pace, eccepisce pregiudizialmente il difetto di giurisdizione di tale giudice e promuove il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Il marito resiste con controricorso.

### 3. DUE OPPOSTE CHIAVI DI LETTURA:

A) LA VIOLAZIONE DELLE NORME CANONICHE  
DA PARTE DEL GIUDICE ECCLESIASTICO QUALE CAUSA  
DI UN DANNO INGIUSTO EX ART. 2043 C.C.  
LE CONFESIONI RELIGIOSE COME FORMAZIONI SOCIALI  
EX ART. 2 COST. E LA GARANZIA DEL DIRITTO  
AL GIUSTO PROCEDIMENTO QUALE LIMITE  
DELL'AUTONOMIA CONFESIONALE

Questi, dunque, i fatti. Ma, per comprendere i termini della questione posta alla Corte occorre altresì ricostruire le ragioni giuridiche, gli schemi interpretativi e logici sottesi alle due istanze che si scontrano nel ricorso.

Si guardi, anzitutto, alla posizione del marito, attore nel giudizio per il risarcimento del danno innanzi al Giudice di pace e controricorrente nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite.

L'istanza della parte attrice sembra poggiare sui seguenti presupposti:

a) la qualificazione della violazione delle norme confessionali da parte del giudice ecclesiastico nel processo canonico come illecito civile ex art. 2043 c.c. e, dunque, come causa di un danno ingiusto.

È plausibile, peraltro, che l'ingiustizia del danno sia stata evidenziata configurando il non rispetto della legge processuale canonica come violazione del diritto al giusto processo sancito dalla Costituzione italiana (artt. 24, 111 Cost.), soddisfacendo, in tale modo, una condizione individuata dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione: quella per la quale, affinché gli effetti civili del provvedimento o dell'azione dell'autorità confessionale configurino il danno ingiusto, occorre la lesione di un diritto garantito dall'ordinamento statale.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 13 giugno 1989, n. 2853, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1 (1990), pp. 402-409, con osservazioni di A. VITALE, *Lavoro e fattore religioso*, pp. 372-377. Nello stesso ordine d'idee e con specifico riferimento alla rilevanza civile dei provvedimenti disciplinari circa ecclesiastici e religiosi si veda F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, a cura di A. Bettetini, G. Lo Castro, Bologna, Zanichelli, 2009<sup>10</sup>, pp. 411-413.

Oltre il caso di provvedimenti disciplinari rivolti a soggetti legati alla confessione religiosa da un rapporto d'appartenenza qualificata (nel quale l'ingiustizia del danno è in genere data

b) La conseguente responsabilità aquiliana del giudice canonico, obbligato a risarcire l'ingiusto danno, patrimoniale e non patrimoniale, causato secondo il combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c.<sup>9</sup>

c) La configurazione del rapporto intercorso fra il marito e il giudice canonico come un rapporto paritario fra privati cittadini, svoltosi nel territorio italiano e soggetto alla sovranità dello Stato e alla sua giurisdizione.

In particolare, è molto probabile che la giurisdizione statale sia stata ritenuta sussistere poiché il fatto dannoso si era determinato in un processo ecclesiale avente ad oggetto la nullità di un matrimonio canonico con effetti civili, vale a dire, come recentemente sancito dalla Corte di Cassazione, in un processo «tendente ad una sentenza destinata ad avere efficacia nell'ordinamento italiano».<sup>10</sup> Sotto questo profilo la verifica da parte del giudice italiano del rispetto delle leggi confessionali nel processo canonico – quale necessario accertamento del fatto da cui è derivato il danno –, sarebbe quindi conseguita (anche) dall'applicazione del criterio per il quale, dal punto di vista dell'ordinamento statale, l'autonomia delle confessioni religiose cessa laddove inizia l'attribuzione d'effetti civili ai provvedimenti confessionali.<sup>11</sup>

Ancor oltre la pretesa del marito può essere sembrata sostenibile alla luce del superamento del principio dell'assoluta non ingerenza dello Stato nell'ambito proprio delle confessioni religiose in ragione della tutela dei

dalla lesione del diritto civilistico al mantenimento dovuto all'ecclesiastico o al religioso), parte della dottrina ritiene che ogni provvedimento o comportamento dell'autorità confessionale rivolto a qualsiasi fedele che sia attuato in violazione del diritto di difesa, del diritto al giusto procedimento o del principio di correttezza, può essere qualificato come un illecito civile, con il conseguente obbligo, fatto valere innanzi al giudice statale, di risarcimento del danno a carico dell'autorità ecclesiale che ha posto in essere il provvedimento o il comportamento dannoso. In questo senso si veda P. FLORIS, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Napoli, Jovene, 1992, pp. 115-117; A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1996<sup>8</sup>, pp. 368-369; A. LICASTRO, *L'intervento del giudice nelle formazioni sociali religiose a tutela dei diritti del fedele espulso*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 3 (2005), pp. 900-902.

<sup>9</sup> Cfr. A. SCALISI, *Il danno esistenziale. La «svolta» della Suprema Corte di Cassazione avallata «quasi in simultanea» dalla Corte Costituzionale*, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», 20 (2004), II, pp. 58-89; U. GRASSI, *I danni non patrimoniali ed il «doppio» art. 2043*, «Rassegna di diritto civile», 4 (2008), pp. 943-987.

<sup>10</sup> Cfr. Cass. Pen. Sez. v, 12 marzo 2004, n. 22827, cit., p. 810.

<sup>11</sup> Su questo criterio, elaborato qualificando l'esercizio dei poteri giurisdizionali delle confessioni religiose guardando all'efficacia giuridica che gli atti espressione di tale esercizio hanno all'interno dell'ordinamento statale, si veda P. CIPROTTI, *L'autonomia della Chiesa nell'ordinamento italiano*, in «Il diritto ecclesiastico», 69 (1958), II, pp. 297-329. Per un'applicazione giurisprudenziale di tale criterio si veda Pretura Castiglione dei Pepoli, 3 novembre 1954, «Il diritto ecclesiastico», 67 (1956), II, pp. 132-135, ove il fatto che il provvedimento canonico poteva avere effetti nell'ordinamento statale, in quanto invocato come esimente da pena, è stato considerato giustificare il sindacato del giudice italiano sulla corrispondenza tra il provvedimento stesso e la legge canonica.

diritti fondamentali dei singoli anche all'interno delle confessioni religiose. Superamento frutto di un'evoluzione normativa e, soprattutto, giurisprudenziale e dottrinale, che trova i suoi punti paradigmatici nell'art. 2 lettera c del Protocollo addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984 (l. 25 marzo 1985 n. 121) – ai sensi del quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati dall'autorità ecclesiastica nei confronti di ecclesiastici e religiosi in materia spirituale o disciplinare vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani –,<sup>12</sup> e nella configurazione delle confessioni religiose quali formazioni sociali ex art. 2 Cost., cosicché la garanzia costituzionale dei diritti inviolabili dell'uomo in tali formazioni assurge a limite dell'autonomia confessionale riconosciuta dagli articoli 7 e 8 Cost.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Sul significato dell'art. 2 lettera c del Protocollo addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984 si veda per tutti C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, il Mulino, 1996<sup>2</sup>, pp. 304-309.

<sup>13</sup> La riconduzione delle confessioni religiose fra le formazioni sociali cui fa riferimento l'art. 2 Cost. è sancita da Corte Cost., 30 luglio 1984, n. 239, «Il diritto ecclesiastico», 4 (1984), pp. 383-413, con nota di P. LILLO, *Le Comunità israelitiche italiane tra Corte costituzionale e costituzione*. Fra le decisioni giurisprudenziali che prevedono la possibilità di bilanciare l'autonomia delle confessioni religiose con la tutela dei diritti e principi fondamentali dell'ordinamento italiano si veda a titolo indicativo Corte di Appello di Firenze, 27 giugno 1957, «Il Foro italiano», 81 (1958), II, cc. 75-93, con nota di P. GISMONDI, *La potestà di magistero degli organi ecclesiastici ed i suoi limiti*, cc. 75-79; Corte Cost. 25 maggio 1963, n. 85, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 3 (1963), pp. 1249-1256, con nota di F. FINOCCHIARO, *Ancora in tema di libertà religiosa e giuramento dei testimoni*; Cass. Civ. Sez. Un., 5 maggio 1980 n. 2919, «Il Foro italiano», 103 (1980), I, cc. 1280-1285; Trib. Padova, 29 maggio 2000, «Giustizia civile», 51(2001), I, pp. 235-236, con nota di G. DALLA TORRE, *Registro dei battesimi e tutela dei dati personali: luci ed ombre di una decisione*, pp. 236-246; Trib. Bari Sez. IV. Civ., 14 dicembre 2004, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 3 (2005), pp. 923-929.

Sull'applicabilità del concetto di formazione sociale di cui all'art. 2 Cost. alle confessioni religiose e sulla tutela all'interno di queste dei diritti fondamentali dei singoli cfr. altresì in dottrina M. C. FOLLIERO, *Tutela statutale dei diritti fondamentali e rapporti con la giurisdizione ecclesiastica*, «Il diritto ecclesiastico», 92 (1981), II, pp. 326-375; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Rilevanza dei comportamenti interni delle formazioni sociali con finalità religiosa nell'ordinamento statutale*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, II, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 293-312; P. FLORIS, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, cit., pp. 89-105; P. LILLO, *Diritti fondamentali e principi costituzionali*, «Archivio giuridico», 221 (2001), II, pp. 279-299; ID., *I confini dell'ordine confessionale nella giurisprudenza costituzionale*, «Giurisprudenza costituzionale», 6 (2007), pp. 5017-5036; N. COLAIANNI, *Sull'ammissibilità e i limiti del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti spirituali e disciplinari delle autorità confessionali (Parere pro veritate)*, in «www.olir.it, gennaio 2005», pp. 1-10.

4. (SEGUE): B) LA CHIESA CATTOLICA  
 QUALE ORDINAMENTO GIURIDICO ORIGINARIO E PRIMARIO.  
 L'INSINDACABILITÀ DELL'AZIONE DEL GIUDICE CANONICO  
 QUALE SVOLGIMENTO DI UN POTERE ESPRESSIONE DELLA LIBERTÀ  
 ED AUTONOMIA RICONOSCIUTA ALLA CHIESA NEL SUO ORDINE

Quanto alle ragioni del giudice canonico (sinteticamente riportate nella motivazione dell'ordinanza) esse ruotano intorno ad un punto fermo: l'impossibilità che il suo comportamento (e, in particolare, la conformità di tale comportamento alle norme processuali canoniche) sia sindacato da un giudice italiano. E ciò perché:

a) Il giudice ha agito come giudice di un Tribunale ecclesiastico, nell'esercizio cioè della potestà giudiziaria propria della Chiesa sul sacramento del matrimonio.

Il senso di questa prima puntualizzazione è evidente: escludere che la posizione del giudice canonico sia valutata alla stregua di quella di un comune cittadino, evidenziare il rapporto fra giudice e parte come rapporto gerarchia-fedele, contestando in radice uno dei punti dello schema interpretativo che sembra sotteso all'istanza attorea.

b) L'operato del giudice canonico è, pertanto, esplicazione della piena libertà di giurisdizione in materia ecclesiastica che l'art. 2 dell'Accordo del 18 febbraio (l. 25 marzo 1985 n. 121) riconosce alla Chiesa cattolica quale specificazione concreta dell'indipendenza e sovranità della Chiesa nel suo ordine sancita dall'art. 7, 1° comma Cost.<sup>14</sup> Indipendenza e sovranità che sarebbero, quindi, lese qualora si ammettesse un controllo statale sull'applicazione delle norme canoniche all'interno dei Tribunali ecclesiastici.

Argomentazione, questa, che poggia chiaramente su un'ottica ordinamentale, sulla considerazione cioè della Chiesa quale ordinamento giuridico originario che, in quanto tale, entra in relazione su un piano di parità con l'ordinamento statale.<sup>15</sup>

c) L'invasione nell'ordine proprio della Chiesa, in cui consiste l'azione di

<sup>14</sup> Per l'interpretazione secondo la quale le libertà riconosciute alla Chiesa cattolica dall'art. 2 dell'Accordo del 1984 individuano l'ambito di competenza propria della Chiesa stessa, si veda per tutti G. DALLA TORRE, *La «filosofia» di un Concordato*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1 (2004), pp. 83-84.

<sup>15</sup> Sul riconoscimento, sancito dall'art. 7, 1° comma Cost., della Chiesa cattolica quale ordinamento giuridico originario si veda per tutti F. FINOCCHIARO, *Art. 7-8*, in *Commentario della Costituzione, Principi fondamentali*, Art. 1-12, a cura di G. Branca, Bologna, Zanichelli, 1975, pp. 321-342. Sul legame concettuale che sussiste fra la considerazione delle confessioni religiose come ordinamenti giuridici ed il riconoscimento alle stesse di una peculiare autonomia si veda P. FLORIS, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, cit., pp. 89-105.

risarcimento danni, è altresì provata dal fatto che sia l'azione di risarcimento danni per fatto doloso o colposo, sia le sanzioni nei confronti dei giudici che commettono atti illeciti nell'esercizio della loro funzione, sono espressamente previsti e disciplinati nell'ordinamento canonico.<sup>16</sup>

Tale assunto sembra riecheggiare la tesi per la quale nelle materie che (secondo il modello normativo confessionale) sono comprese nell'ordine e nell'autonomia della Chiesa non sussistono diritti fondati su norme statali.<sup>17</sup> Ancor oltre l'evidenziazione della normativa canonica in tema di risarcimento danni e di responsabilità dei giudici potrebbe essere finalizzata a qualificare il diritto al risarcimento quale diritto squisitamente confessionale che, dunque, i fedeli possono rivendicare solo nei confronti delle confessioni d'appartenenza, fruendo degli strumenti giuridici previsti in tali confessioni.

d) L'esclusione della giurisdizione statale deriva anche dalla scelta del marito di impugnare per nullità il proprio matrimonio innanzi al giudice ecclesiastico. Posto, infatti, che sulla nullità del matrimonio canonico trascritto esistono due giurisdizioni, canonica e civile, regolate dal principio della prevenzione, la giurisdizione italiana non può riemergere su una questione connessa a quella nullità matrimoniale sulla quale il giudice statale non può più pronunciarsi.<sup>18</sup>

Col che il fatto che il presunto atto dannoso si sia determinato in un processo canonico sulla nullità di un matrimonio con effetti civili è evidenziato dal giudice ecclesiale non per giustificare bensì per escludere la giurisdizione statale sull'azione risarcitoria.

## 5. I PRINCIPI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE:

### A) IL PROCESSO CANONICO SULLA NULLITÀ DI UN MATRIMONIO CONCORDATARIO È UNA REALTÀ ESTERNA ED ESTRANEA ALL'ORDINAMENTO STATALE

Definite le due istanze in conflitto – che ripropongono, in gran parte, logiche argomentative già emerse in occasione di una risalente vicenda processuale<sup>19</sup> –, resta da guardare alla decisione della Suprema Corte.

<sup>16</sup> Segnatamente per le norme che regolano azioni risarcitorie: cann. 128, 1389, 1400, § 1, 1457, 1729-1731 CIC; cann. 935, 1055, 1464 CCEO; art. 123, § 2 Cost. ap. *Pastor Bonus*; art. 43 Norme del Tribunale della Rota Romana. Quanto alle sanzioni nei confronti dei giudici che commettono un illecito nell'incarico loro affidato: cann. 1386, 1391, 1470, § 2 CIC; 1129, 1455, 1463 CCEO; art. 75, § 1 Istruzione *Dignitas connubii*.

<sup>17</sup> Cfr. O. GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 385-387; P. GISMONDI, *La potestà di magistero degli organi ecclesiastici ed i suoi limiti*, cit., cc. 75-79.

<sup>18</sup> Per questa tesi si veda in dottrina G. P. MONTINI, *Il ricorso all'autorità giudiziaria civile nei processi matrimoniali canonici. Una valutazione giuridica a partire dalle disposizioni concordatarie italiane*, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 16 (2003), pp. 135-144.

<sup>19</sup> Ci si riferisce alla nota vicenda del Vescovo di Prato, sulla quale si veda *Il processo al*

Si è detto che le Sezioni Unite accolgono il ricorso del giudice canonico, dichiarando, nel caso di specie, il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ma quali sono le motivazioni addotte dalla Corte?

Al riguardo, un dato va subito evidenziato: singolarmente, le Sezioni Unite sanciscono che il difetto di giurisdizione del giudice statale è una *conseguenza inevitabile* delle modifiche che l'Accordo del 18 febbraio 1984 (l. 25 marzo 1985 n. 121) ha apportato alla disciplina pattizia sul riconoscimento agli effetti civili delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale.

Anziché prendere le mosse direttamente dall'art. 7, 1° comma Cost., - quale decisivo argomento testuale che, invero, poteva già di per sé definire la questione -, la Corte si pone, cioè, nella stessa ottica delle parti, considerando, anzitutto, la possibile valenza del legame fra l'azione di risarcimento danni promossa innanzi al giudice di pace e il processo canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio concordatario.

Giusta questa prospettiva, le Sezioni Unite operano un deciso chiarimento, sottolineando che la giurisdizione canonica sulla nullità del matrimonio è *esterna ed estranea* all'ordinamento statale. E ciò, perché l'Accordo del 18 febbraio 1984 e la relativa interpretazione giurisprudenziale<sup>20</sup> hanno determinato un sistema nel quale: 1) non esiste la riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio concordatario; 2) (a prova di ciò) è esclusa l'automatica efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale (naturale effetto della riserva) giacché tale efficacia può essere chiesta dai soli coniugi e ottenuta solo se ricorrono le condizioni legislativamente previste; 3) il testo pattizio non prevede nessun riconoscimento nell'ordinamento statale della giurisdizione ecclesiastica né, invero, menziona tale giurisdizione; mentre il fatto che l'art. 4, lettera b, n. 3 del Protocollo addizionale all'Accordo stabi-

Vescovo di Prato, a cura di L. Piccardi, Firenze, Parenti, 1958; *Note e commenti alla sentenza 1° marzo 1958 del Tribunale di Firenze nel processo riguardante il Vescovo di Prato*, Città del Vaticano, Tipografia poliglotta vaticana, 1958, e, inoltre, i contributi pubblicati su *Il diritto ecclesiastico* (1958), I.

<sup>20</sup> Cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 13 febbraio 1993, n. 1824, «Il Foro italiano», 118 (1993), I, cc. 722-748, con note di F. CIPRIANI, «*Requiem* per la riserva di giurisdizione», cc. 724-727; N. COLAIANNI, *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: la riserva che non c'è*, cc. 727-734; S. LARICCIA, *Dalla «riserva» di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici al concorso delle giurisdizioni civile e canonica: una giusta (ma tardiva) affermazione della sovranità statale in materia matrimoniale*, cc. 734-744; Cass. Civ. Sez. I, 16 novembre 1999, n. 12671, «Il Foro Italiano», 127 (1997), cc. 2962-2965; Cass. Civ. Sez. I, 1 dicembre 2004, n. 22514, «Famiglia, Persona e Successioni», 1 (2005), pp. 72-84, con nota di A. SCARANO, *L'osservatorio delle Corti Superiori*; Cass. Civ. Sez. I, 4 maggio 2005, n. 4795, «Famiglia e diritto», 1 (2006), pp. 30-32, con nota di M. C. VANZ, *Sul rapporto tra sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e sentenza di divorzio*, pp. 32-35; Cass. Civ. Sez. I, 17 novembre 2006, n. 24494, «il Corriere giuridico», 6 (2007), pp. 791-793, con nota di R. BOTTA, *Matrimonio canonico trascritto e primato della legge nazionale sul regime del vincolo*, pp. 793-797; Cass. Civ. Sez. I, 20 gennaio 2011, n. 1343, cit.

sca che, in sede di giudizio di delibazione, il giudice italiano non può mai riesaminare nel merito la sentenza canonica di nullità, evidenza che il rapporto fra giurisdizione canonica e giurisdizione statale sul matrimonio concordatario non è né di concorrenza né di riparto, ma, piuttosto, di separazione.

Ora, oltre i possibili rilievi ad ognuna di queste argomentazioni<sup>21</sup> (così, per tacer d'altro, evidenziare che l'Accordo del 1984 non menzioni la giurisdizione canonica è almeno discutibile, posto che gli artt. 2 punto 1, 8 punto 2 di tale Accordo e l'art. 4 del relativo Protocollo addizionale parlano di *giurisdizione ecclesiastica*, di *sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici*, di *ordinamento* e *diritto canonico*), ciò che preme in questa sede evidenziare è la posizione assunta dalla Corte rispetto alla possibilità che una tradizionale materia mista, quale quella matrimoniale, diventi occasione per lo Stato di estendere i confini della propria giurisdizione.

Difatti nel regime delineato dal Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, nel quale la giurisdizione sul matrimonio concordatario era riservata alla Chiesa e le sentenze canoniche di nullità matrimoniale divenivano efficaci nell'ordinamento dello Stato con un procedimento ufficioso ed automatico, era a maggior ragione scontato escludere la giurisdizione statale anche sulle questioni correlate allo svolgimento di un processo matrimoniale canonico. Al contrario, nel regime vigente, nel quale lo Stato ha recuperato la pienezza di giurisdizione sul matrimonio e, conseguentemente, la sentenza canonica di nullità è sottoposta al filtro del procedimento di delibazione, potrebbe sembrare plausibile che tale giurisdizione si estenda alle controversie scaturite dal processo confessionale di nullità del matrimonio concordatario, magari per profili analoghi a quelli fatti valere in sede di delibazione.

Ebbene, con l'ordinanza in esame le Sezioni Unite sgombrano il campo da ogni equivoco, sancendo una diversa e, per certi versi, opposta interpretazione: quella per la quale poiché lo Stato italiano, giacché Stato non confessionale, non recepisce il sacramento del matrimonio, né riconosce (esclusivamente o automaticamente) la giurisdizione canonica, il processo canonico di nullità è una realtà che, sia nel suo svolgimento, sia nelle sue risultanze è estranea all'ordinamento italiano, non ha, di per sé, effetti in tale ordinamento e non è, quindi, sottoposta alla giurisdizione statale.

Col che la Corte mentre per un verso chiarisce che il matrimonio con-

<sup>21</sup> Per i diversi profili del problema della giurisdizione sui matrimoni canonici con effetti civili e per il relativo e amplissimo dibattito dottrinale si rinvia a M. C. FOLLIERO, *Giurisdizione in materia matrimoniale e diritti confessionali*, Salerno, Edisud, 1992; ID., *Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale e diritto internazionale privato*, Salerno, Edisud, 1996; *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile. Cooperazione e concorso in materia matrimoniale*, a cura di S. Berlingò, V. Scalisi, Milano, Giuffrè, 1994; P. LILLO, *Matrimonio concordatario e sovranità dello Stato. Profili giurisdizionali*, Roma, Aracne, 1999; *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, Città del Vaticano, Libreria editrice Vaticana, 2008.

cordatario (o la materia matrimoniale) non è motivo d'aggancio della giurisdizione statale alle controversie confessionali; per l'altro verso utilizza argomentazioni e dati (dalla fine della riserva di giurisdizione al più incisivo filtro statale delle sentenze canoniche di nullità operato di fatto dalla giurisprudenza) usualmente percepiti quali restrittivi della sfera di efficacia della giurisdizione canonica,<sup>22</sup> non per comprimere l'ambito di autonomia della Chiesa ma, piuttosto, per evidenziarlo.

6. (SEGUE): B) IL GIUDICE CANONICO NON È (NECESSARIAMENTE) UN MINISTRO DI CULTO IN SENSO CIVILISTICO. IL SINDACATO STATALE SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME CONFENSIONALI QUALE ATTO FORTEMENTE INVASIVO DELL'AUTONOMIA CONFENSIONALE. IL PROFILO POSITIVO E NEGATIVO DEL CRITERIO DELLA FUNZIONALITÀ E IL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA LEGGE PENALE ITALIANA QUALE DEROGA AL PRINCIPIO DI NON INGERENZA NELL'ORDINE CONFENSIONALE. LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA DELLA "COMPETENZA DELLE COMPETENZE" IN PROSPETTIVA CANONISTICA

Precisato che il processo canonico sulla nullità di un matrimonio concordatario non è «un procedimento tendente ad una sentenza destinata ad avere efficacia nell'ordinamento italiano... cui vanno applicate norme non difformi ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano»,<sup>23</sup> ma una realtà tutta interna all'ordine della Chiesa, nella quale lo Stato non può interferire senza violare e l'art. 7, 1° comma Cost. e la separazione tra questioni civili e questioni religiose imposta dal principio di laicità,<sup>24</sup> le Sezioni Unite chiariscono la posizione del cittadino italiano – giudice ecclesiastico.

Segnatamente, l'iter logico seguito al riguardo dalla Corte si articola su tre punti:

1) chi esercita la funzione giudiziaria nel processo canonico, pur interpretando, nell'ottica confessionale, una funzione ministeriale, per il diritto statale non è né un ministro di culto, né un pubblico ufficiale come, invece, il parroco che celebra un matrimonio concordatario.

Col che la Corte raggiunge due risultati: qualificare l'attività del giudice canonico come esercizio della libertà di giurisdizione della Chiesa e, nello stesso tempo, escludere una (ulteriore o diversa) rilevanza o efficacia civile

<sup>22</sup> Al riguardo si veda per tutti O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, cit., p. 2.

<sup>23</sup> Cass. Pen. Sez. v, 12 marzo 2004, n. 22827, cit., p. 810.

<sup>24</sup> Cfr. Corte Cost., 25 maggio 1963, cit., Corte Cost., 8 ottobre 1996, n. 334, «Diritto di famiglia e delle persone», 2 (1997), pp. 451-459 con nota di M. CANONICO, *Il giuramento nel processo civile: la Corte costituzionale torna sui suoi passi?*, pp. 459-471.

di tale attività. Ancor oltre, affermando il principio per il quale non ogni soggetto che svolge la funzione giudiziale canonica, sebbene funzione propriamente ministeriale della Chiesa, è ministro di culto in senso civilistico, le Sezioni Unite sembrano accogliere (parzialmente) una qualificazione emersa nella recente giurisprudenza della stessa Corte: quella per la quale la funzione giudiziale canonica è un'attività laica che tende all'affermazione di principi religiosi, cosicché tale attività non distingue e caratterizza in modo esclusivo ed inconfondibile il ministro di culto.<sup>25</sup> Va tuttavia notato che mentre quest'argomentazione è utilizzata dalla V Sezione della Cassazione penale per escludere che al sacerdote giudice istruttore nel processo canonico fosse applicata l'esimente di cui all'art. 200,1° comma, lett. a) c.p.p. -e, quindi, in un'ottica potenzialmente restrittiva della sfera di libertà della Chiesa -, le Sezioni Unite ripropongono lo stesso assunto al fine di non comprimere tale libertà;

2) Il comportamento tenuto *all'interno* del processo canonico dal giudice ecclesiale, e gli atti da lui compiuti *in funzione* di tale processo non possono essere oggetto di un sindacato da parte del giudice dello Stato, *soprattutto* qualora si tratti di verificare la conformità di tali atti e comportamento alle leggi canoniche.

Qui la Suprema Corte trae lucide conseguenze dalle sue precedenti affermazioni: posto che il processo canonico si svolge ed esaurisce in una sfera d'interessi estranei a quelli statuali, posto che l'attività del giudice ecclesiale funzionale a tale processo è civilmente irrilevante, è dimostrato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sull'azione risarcitoria promossa dal marito. Ancora è evidente in questo corollario sia l'applicazione, sostenuta da autorevole dottrina, del criterio della finalità o funzionalità, secondo il quale un comportamento o un atto sono sottratti al sindacato statale solo se risultano in stretto rapporto di funzionalità con l'esercizio della giurisdizione ecclesiale;<sup>26</sup> sia la qualificazione – costantemente ricorrente nella giurisprudenza<sup>27</sup> –, del controllo statale sull'applicazione ed interpretazione delle re-

<sup>25</sup> Cfr. Cass. Pen. Sez. v, 12 marzo 2004, n. 22827, cit.

<sup>26</sup> Cfr. A. C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 4ª ed., Giuffrè, Milano, 1975, pp. 77-102; P. BELLINI, *Poteri disciplinari della gerarchia ecclesiastica e diritto penale dello Stato (A proposito del rinvio a giudizio del Vescovo di Prato)*, «Il diritto ecclesiastico», 69 (1958), I, pp. 257-261.

<sup>27</sup> Cfr. ad esempio e con riferimento a diverse fattispecie Pretore del II mandamento di Livorno, 20-27 settembre 1912, «Rivista di Diritto Pubblico», 7 (1915), II, pp. 129-130, con nota di A. C. JEMOLO, *Esiste un diritto dei fedeli al Sacramento? [nella specie: matrimonio]*, pp. 133-143; Cass. Civ. Sez. Un., 4 febbraio 1943, «Il diritto ecclesiastico», 54 (1943), pp. 197-208, con nota di G. MERLINI, *Sindacabilità dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica da parte dell'autorità civile*; Tribunale Bologna, 22 aprile 1955, «Il diritto ecclesiastico», 67 (1956), II, pp. 293-303; Tribunale Potenza, 21 luglio 1960, «Il diritto ecclesiastico», 76 (1965), II, pp. 252-259; Appello Potenza, 24 gennaio 1962, «Il diritto ecclesiastico», 76 (1965), II, pp. 232-237; Cass. Civ. Sez. Un., 19 ottobre 1964, n. 2620, «Il diritto ecclesiastico», 76 (1965), II, pp. 222-226; Tribunale di Roma, 27 set-

gole giuridiche confessionali compiuta dall'autorità religiosa quale atto fortemente invasivo dell'autonomia confessionale.

Va peraltro rilevato che, nel definire il controllo sulla retta osservanza delle norme canoniche quale materia di competenza esclusiva della Chiesa, non suscettibile d'interferenze statali pena la violazione dell'art. 7, 1° comma Cost. e dell'art. 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984, le Sezioni Unite richiamano apertamente il can. 1401 CIC, ai sensi del quale la violazione delle leggi ecclesiastiche rientra nella giurisdizione propria ed esclusiva della Chiesa cattolica.<sup>28</sup> Col che, almeno nel caso di specie, la Suprema Corte sembra risolvere il problema dell'individuazione concreta del confine fra ordine della Chiesa ed ordine dello Stato accogliendo lo schema interpretativo confessionale;

3) La giurisdizione statale sul comportamento del giudice canonico nel territorio italiano sussiste, invece, o quando tale comportamento configura un illecito penale, o quando tale comportamento non è (o non è più) funzionale al processo ecclesiale, non è, cioè, atto di esercizio della libertà di giurisdizione della Chiesa.

Trattasi di un assunto finalizzato a sancire, nella prospettiva statale, il punto d'equilibrio fra le esplicazioni della duplice sovranità ed indipendenza di cui all'art. 7, 1° comma Cost. Punto d'equilibrio che le Sezioni Unite individuano, per un verso, nel profilo negativo del criterio della funzionalità, cosicché il cittadino-fedele, pur se in rapporto di appartenenza qualificata con la confessione religiosa, risponde in sede civile dei suoi atti qualora gli stessi, anche per le modalità in cui sono posti in essere, non risultano assolutamente pertinenti alla realizzazione dei fini esclusivi dell'ordinamento confes-

tembre 1974, «Il diritto ecclesiastico», 86 (1975), II, pp. 77-82; Appello di Roma, 16 marzo 1979, «Il diritto ecclesiastico», 92 (1981), II, pp. 326-375; Cass. Civ. Sez. Un., 11 settembre 1979, «Il Foro italiano», 103 (1980), cc. 378-383, con nota di P. Colella, *Considerazioni sull'interpretazione dell'art. 23 capov. del Trattato Lateranense*, cc. 379-381; Corte di Appello di Milano, 30 settembre 1982, «Il diritto di famiglia e delle persone», 12 (1983), pp. 91-92; Cass. Civ. Sez. Un., 16 dicembre 1983, n. 7447, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 13 (1984), pp. 464-471; Cass. Civ. Sez. Un., 13 giugno 1989, n. 2853, cit; Cass. Civ. Sez. Un., 27 maggio 1994, n. 5213, «Giustizia civile», 44 (1994), I, cc. 2127-2130, con nota di F. Finocchiaro, *Un aspetto pratico della «laicità» dello Stato: il difetto di giurisdizione nei confronti degli statuti e delle deliberazioni delle confessioni religiose in materia spirituale e disciplinare*, cc. 2130-2134.

Per la dottrina contraria ad un controllo di legittimità compiuto dal giudice statale sugli atti canonici si veda per tutti O. GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., pp. 47-68, 380-387. Il rispetto dell'art. 7, 1° comma Cost. e del principio di laicità è stato parimenti considerato da alcuni autori come ostativo alla possibilità che nel giudicare sulla nullità di un matrimonio concordatario il giudice italiano applichi il diritto canonico: in questo senso C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 460-461; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 487-488.

<sup>28</sup> Cfr. al riguardo V. PRIETO, *Cose spirituali e annesse alle spirituali. La "ratio peccati" (can. 1401)*, «Ius Ecclesiae», 15 (2003), pp. 39-77.

nale; per l'altro verso, nella configurazione degli interessi e valori tutelati dalla legge penale statale quali interessi e valori indeclinabili, che implicano una deroga all'impegno costituzionale e pattizio di non ingerenza nella sfera di autonomia della Chiesa. E ciò anche se, quasi a correttivo di quest'ultimo principio, la Suprema Corte indica in una specifica interpretazione dell'art. 51, 1° comma c.p. – e, segnatamente, quella per la quale la non punibilità per atti compiuti nell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere si estende anche ai diritti o doveri sanciti da un ordinamento confessionale –, il dato normativo interno in applicazione del quale il cittadino-fedele può, comunque, non rispondere dei suoi comportamenti in quanto comportamenti giustificati.<sup>29</sup>

### 7. RILIEVI CONCLUSIVI

La ricostruzione, sin qui condotta, e del quadro argomentativo di riferimento delle istanze in conflitto nel ricorso innanzi alla Suprema Corte, e dei principi sanciti da quest'ultima nell'accogliere il ricorso, consente ulteriori considerazioni.

Il problema della coesistenza fra l'autonomia delle confessioni religiose, sancita dagli artt. 7 e 8 Cost., e l'esercizio della giurisdizione e, dunque, della sovranità dello Stato, sembra oggi essenzialmente oscillare, per ciò che concerne la sua soluzione, fra due schemi interpretativi: quello per il quale, ex art. 2 Cost., la tutela dei diritti fondamentali della persona può e deve essere garantita dallo Stato anche all'interno di quelle formazioni sociali che sono le confessioni religiose; e quello per il quale la libertà di organizzazione, normazione e governo delle istituzioni ecclesiali in ordine alla cura e realizzazione di interessi propri dell'ordine confessionale implica, sempre, esclusione di qualsiasi ingerenza statale.

Ebbene, l'esaminata decisione del supremo giudice di legittimità configura una condivisibile soluzione d'equilibrio fra queste due opposte interpretazioni.

<sup>29</sup> Per l'applicazione giurisprudenziale dell'esimente di cui all'art. 51, 1° comma c.p. al cittadino che esercita un diritto o adempie un dovere previsto dall'ordinamento canonico si veda Pretura di Notaresco, 30 settembre 1969, in «Il diritto ecclesiastico», 82 (1971), II, p. 161; Pretura di Roma, 23 febbraio 1970, «Il diritto ecclesiastico», 82 (1971), II, pp. 161-162; Pretura di Roma, 11 aprile 1970, «Il diritto ecclesiastico», 82 (1971), p. 162, con nota di G. MANTUANO, «*Libertas convicii*» davanti ai tribunali ecclesiastici e diritto penale dello Stato, pp. 162-191; Cass. Pen. Sez. v, 9 luglio 2001, n. 815, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 3 (2001), pp. 1029-1031, ove peraltro l'esimente è considerato fondato sugli artt. 2 e 4. dell'Accordo del 1984 quali integrativi dell'art. 19 Cost.

Per un riepilogo della questione e per ampi riferimenti dottrinali si rinvia a G. BONI, *Giurisdizione matrimoniale e poteri autoritativi della magistratura italiana*, cit., pp. 57-86. Quanto all'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. ai ministri di culto cfr. in particolare A. LICASTRO, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 390-472.

È intanto evidente, infatti, che, nel risolvere la questione di giurisdizione, le Sezioni Unite si muovono in un'ottica ordinamentale, considerano cioè la Chiesa cattolica come un'istituzione sovrana e indipendente da quella statale, un ordinamento giuridico originario e primario alle cui autodeterminazioni, anzi, la Suprema Corte sembra rinviare per individuare l'ambito proprio della Chiesa. Da ciò il difetto di giurisdizione del giudice statale, che non può accertare il fatto dedotto come ingiusto, poiché tale fatto nasce, si svolge e consuma i suoi effetti nell'ordine della Chiesa, ai cui meccanismi di giustizia, del resto, l'ordinanza rinvia ricordando che il giudice ecclesiale risponde dei suoi atti nell'ordinamento canonico.

Ma, ferma quest'ottica ordinamentale, la stessa non impedisce alle Sezioni Unite di individuare nei diritti tutelati dalla legge penale il limite all'intangibilità di ciò che si svolge all'interno degli ordinamenti confessionali, come pure di sancire che la giurisdizione statale riemerge pienamente quando le circostanze generatrici dell'illecito civile non fanno corpo con l'esercizio della libertà di giurisdizione in materia ecclesiastica delle confessioni religiose.

Quanto agli altri principi sanciti nell'ordinanza, se i riferimenti all'assetto normativo del matrimonio concordatario sono in sostanziale linea di continuità con l'orientamento già espresso al riguardo dalla Suprema Corte, altre puntualizzazioni, come quella sulla natura del processo canonico o sulla qualifica civilistica di chi svolge la funzione giudiziaria ecclesiale, sembrano motivate (anche) dall'esigenza di correggere o precisare controverse qualificazioni recentemente elaborate dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla V Sezione penale della stessa Corte.

Sotto quest'ultimo profilo, la decisione delle Sezioni Unite pare idealmente contrastare o riequilibrare il ricordato orientamento giurisprudenziale volto a comprimere l'ambito e l'efficacia della giurisdizione canonica. Parimenti tale decisione risponde all'esigenza, rilevata in dottrina,<sup>30</sup> di una rivalutazione della portata pratica dell'art. 7, 1° comma Cost., di un riconoscimento, anche e soprattutto a livello giurisprudenziale, della concreta intangibilità della sfera propria della Chiesa.

Occorre tuttavia prestare attenzione ad un dato: il procedimento ermeneutico della Suprema Corte non è fondato su una lettura confessionalmente orientata dell'assetto normativo. Si è del resto rilevato che le Sezioni Unite affermano il difetto di giurisdizione del giudice italiano anche attraverso argomenti che, in sé considerati, possono apparire lesivi delle attese, prerogative e valori della Chiesa cattolica.

A ben guardare, il principio cardine, la premessa dalla quale la Corte fa derivare i suoi corollari, è la laicità dello Stato italiano che, incompetente

<sup>30</sup> Cfr. G. BONI, *Giurisdizione matrimoniale e poteri autoritativi della magistratura italiana*, cit., pp. 1-12.

in materia di fede, determina la propria attività separando i suoi poteri da quelli delle istituzioni ecclesiali. È dunque questa separazione – che la Corte evidenzia anche in materia matrimoniale, riducendo la funzione di collegamento tra ordinamento canonico ed ordinamento civile svolta dal matrimonio concordatario –, che garantisce dall'interferenza statale i singoli atti riconosciuti (dallo Stato) quali concrete esplicazioni dell'autonomia e libertà della Chiesa. In assenza di una visione unitaria della sfera temporale e di quella spirituale,<sup>31</sup> l'incomunicabilità di valori etici e giuridici fra i due ordini, la loro estraneità e reciproca chiusura, sembra cioè l'unico strumento di difesa delle rispettive prerogative.

BEATRICE SERRA

<sup>31</sup> Cfr. sul punto G. LO CASTRO, *Matrimonio, diritto e giustizia*, cit., pp. 258-264; ID., *Il mistero del diritto. II, Persona e diritto nella Chiesa*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 185-245. Sugli aspetti negativi di un'impostazione drasticamente separatista dei rapporti fra Stato e Chiesa si veda altresì C. CARDIA, *Libertà religiosa ed autonomia confessionale*, «Archivio giuridico», 228 (2008), III, pp. 367-396.